



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 24 del 22/09/2020

OGGETTO: Decreto Agosto – Cassa Integrazione Guadagni.

Con nostra precedente circolare n. 23 del 14/08/2020 Vi abbiamo comunicato che, in base alle previsioni del c.d. “Decreto Agosto”, sono state concesse ulteriori settimane di cassa integrazione fruibili dal **“13/07/2020 al 31/12/2020”**. Queste riguardano un primo periodo di 9 a cui potrà seguire la presentazione di un’istanza volta all’ottenimento di un nuovo periodo di pari durata. In quest’ultimo caso (fatta eccezione per la cassa dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato “CISOA”) è previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, **calcolato sulla retribuzione persa dal lavoratore**, da determinarsi raffrontando i fatturati del primo semestre 2020 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il calcolo del contributo addizionale è effettuato sulla base del seguente schema:

- ✓ 9% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo di intervento se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
- ✓ 18% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo di intervento se non c’è stata alcuna riduzione di fatturato;
- ✓ nessun contributo addizionale se la riduzione di fatturato supera il 20% o per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Pertanto, a differenza della precedente normativa in materia (cfr. Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”), adesso (Art. 1, D.L. 104 del 14.08.2020) il ricorso all’ammortizzatore sociale (nelle seconde eventuali 9 settimane) può essere a titolo oneroso secondo lo schema sopra evidenziato. A tal proposito è bene rimarcare che nel caso di mancanza di decremento del fatturato l’importo del contributo addizionale diventa piuttosto rilevante al punto da meritare un’attenta riflessione da fare caso per caso.

Nel sottolineare, anche secondo le nuove disposizioni, la conferma del passaggio sindacale preventivo rispetto alla presentazione della domanda, si ricorda – giusto per chiarezza e trasparenza specialmente nei confronti dei lavoratori interessati – che:

- ✓ I tempi di erogazione dell'ammortizzatore sociale, ove si scelga di non anticipare l'indennità e far sì che questa giunga direttamente all'interessato, arrivano secondo i casi a “mesi di ritardo”. In diverse situazioni non sono pervenute ai lavoratori a tutt'oggi le casse integrazioni del maggio scorso;
- ✓ È possibile in alcune situazioni disporre un anticipo del 40% dell'indennità, con notevoli difficoltà operative e fermo restando comunque che il saldo da parte dell'INPS arriva secondo tempistiche non certo celeri;
- ✓ L'importo dell'assegno è notevolmente inferiore rispetto a quello dello stipendio contrattuale. A titolo esemplificativo si consideri che un dipendente con uno stipendio medio mensile di 1.300 euro nette non arriva a prenderne 900 nel caso di cassa integrazione per tutto il mese.

Abbiamo ritenuto opportuno evidenziare alcuni aspetti, con il solo ed unico scopo di chiarire ulteriormente determinati particolari, al fine di evitare incomprensioni e facili malumori che certo non aiutano nessuno in questo particolare momento.

Lo studio naturalmente farà una ricognizione delle assenze per cassa integrazione dei mesi di Luglio ed Agosto scorsi, in vista del termine di scadenza per la presentazione delle domande relative a questi mesi previsto per il prossimo 30 settembre. A regime la scadenza sarà parametrata alla fine del mese successivo rispetto a quello in cui si fa ricorso alla cassa integrazione. Per quella che inizierà nel mese di Settembre (giusto per fare un esempio) la scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il prossimo 31 ottobre e così via mese per mese.

Da ultimo si ricorda che ai sensi dell'Art. 3 del D. L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono ulteriori periodi di cassa integrazione e ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi INPS a loro carico per un periodo fino a 4 mesi fruibili entro il prossimo 31 dicembre, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno. A riguardo l'INPS ha fornito le prime indicazioni con Circolare n. 105 del 18/09/2020. L'applicazione del beneficio è, infine, subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. È necessario il possesso del DURC.

Lo studio rimane a disposizione per l'attivazione delle procedure previste, confermandosi sempre pronto a raffrontarsi con Voi per ogni ragguaglio dovesse rendersi necessario.

L'occasione, come sempre, è gradita per salutarVi cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRINO